



Comune di:
ASSEMINI



C_A474 - C_A474 - 1 - 2025-03-13 - 0008901

Prot. Generale n: 0008901

Data: 13/03/2025

Classific.: A

COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana Cagliari

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 01 del 27 febbraio 2025

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2025, in presenza presso il Comune di Assemini, alle ore 10.00, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26.02.2025 nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu – Presidente
- Dott. Franco Pinna – Componente
- Dott. Romolo Salis – Componente

per la presa d'atto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2025.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*;
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale*

C_A474 - C_A474 - 1 - 2025-03-13 - 0008901

non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;”

- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”
- il medesimo articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che “;
- l'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”



- l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 152/2021, il quale stabilisce, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR, l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, con Delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente;

Considerato:

- che viene previsto che gli enti possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio alla piattaforma dei debiti commerciali (PCC), entro il 31 gennaio, della comunicazione relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio, dei due esercizi precedenti, previa verifica da parte dell'Organo di revisione;
- che dalle scritture interne all'Ente risulta quanto segue:

o Stock del debito al 31/12/2023	€ 748.868,05;
o Stock del debito al 31/12/2024	€ 1.916.196,34
o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2024	€ 17.799.125,27
o Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024	- 3,78

Rilevato che:

- o l'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello *stock* del debito dall'esercizio 2023 all'esercizio 2024, ma l'ammontare dello *stock* del debito al 31/12/2024 non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- o l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a - 3,78.

Preso atto che:

- o l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del *fondo garanzia debiti commerciali*.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'F. S.' and the second is a more complex, cursive signature.

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

il Collegio dei Revisori, prende che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia debiti commerciali per l'Esercizio 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. ssa Maria Carmela Sirigu
(Presidente)



Dott. Romolo Salis
(Componente)



Dott. Franco Pinna
(Componente)

